



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

**DECRETO N. 1144 DEL 17/09/2026
DEL DIRETTORE GENERALE**

OGGETTO: STIPULA CONVENZIONE TRA L'ASST DI MN E LA FONDAZIONE STEFANO E ANGELA DANELLI ETS DI LODI LO, PER ATTIVITA' DI TIROCINIO FORMATIVO E CURRICULARE PER GLI STUDENTI DEL CORSO DI LAUREA IN LOGOPEDIA- SEZIONE DI MN- UNIMI- TRIENNIO 2026/2029

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova

Strada Lago Pajolo 10 - 46100 Mantova | www.asst-mantova.it
Centralino 0376 2011 | Codice Fiscale e Partita Iva 02481840201



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., che introduce la formazione universitaria per le professioni sanitarie e afferma che la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero, presso altre strutture del servizio sanitario nazionale e in istituzioni private accreditate. Per tali finalità le regioni e le università attivano appositi protocolli d'intesa (art. 6 comma 3);

VISTO l'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, secondo il quale il tirocinio formativo e di orientamento si configura come completamento dell'attività formativa, si attua mediante la stipula di apposite convenzioni e non costituisce rapporto di lavoro;

VISTA la legge 251 del 10 agosto 2000, che determina che gli operatori dell'area della riabilitazione sono tenuti a svolgere attività dirette alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione, al fine di espletare le specifiche competenze previste dai relativi profili professionali;

VISTO il Decreto n. 270 del 22 ottobre 2004, che detta i criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari, disciplina gli ordinamenti didattici dei corsi di studio a cui le Università devono riferirsi e prevede tra le attività formative il tirocinio;

VISTA la DGR n. 7/20950 del 16 febbraio 2005 e s.m.i. che approva il protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e le Università ubicate in Lombardia per la stipula di convenzioni relative ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie;

VISTO il decreto n. 6382 del 2 maggio 2005 e s.m.i. che definisce i requisiti generali e specifici per le attività formative di cui alla DGR sopra richiamata, prevedendo negli allegati 2B le strutture per le attività formative professionalizzanti e di tirocinio, e nell'allegato 2C il personale assegnato alle attività formative (coordinatore didattico di sezione, tutor professionale e assistente di tirocinio);

VISTO il Decreto Interministeriale del 19 febbraio 2009, che individua all'interno della classe L/SNT/2 le Lauree delle Professioni Sanitarie delle Riabilitazione, la figura professionale del Logopedista, e determina 60 Crediti Formativi Universitari -CFU- per le attività professionalizzanti, ovvero tirocinio e laboratori;

VISTO il decreto D.Lgs.vo 81/2008 che equipara a tutti gli effetti il tirocinante al "lavoratore" (art. 2, comma 1 lettera a), e attribuisce all'Istituzione Sanitaria l'obbligo di informare, formare e addestrare i lavoratori (artt. 36 e 37) e di sottoporli a Sorveglianza Sanitaria (art. 41);

VISTO l'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 che, secondo quanto previsto dal D.lgs.vo 81/2008, prevede una formazione obbligatoria per i lavoratori sanitari con un rischio alto di 16 ore: formazione generale (4 ore) e formazione specifica (12 ore);

VISTI gli indirizzi regionali in materia di tirocinio di cui alla D.G.R. n. X/7763 del 17 gennaio 2018 e le relative disposizioni attuative di cui al D.d.s. n. 6286 del 07 maggio 2018 e s.m.i.



che ha approvato gli standard minimi per la stesura e la stipula delle convenzioni e dei Progetti Formativi Individuali;

DATO ATTO che questa Azienda con Decreto n. 417 del 09 aprile 2025 ha sottoscritto la convenzione con l'Università degli Studi di Milano, per il funzionamento del Corso di Laurea in Logopedia, presso la sezione di Mantova;

CONSIDERATO che il corso di Laurea sopra richiamato prevede nel proprio piano di studio attività formative professionalizzanti di tirocinio clinico per 1500 ore nel triennio, così suddivise: 250 ore al 1° anno, 625 ore al 2° anno e 625 al 3° anno e che le stesse comportano il riconoscimento di Crediti Formativi Universitari -CFU-, indispensabili per conseguire la Laurea;

CONSIDERATO che il tirocinio clinico è da ritenersi tirocinio curriculare in quanto finalizzato all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, realizzati nell'ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolto al di fuori del periodo del calendario accademico;

PRESO ATTO che l'ASST di Mantova, secondo quanto stabilito dall'art. 2 punto 2 del Protocollo d'Intesa sopra richiamato, ha facoltà di stipulare ulteriori specifici rapporti di convenzione sia con Istituzioni Sanitarie Pubbliche o Private accreditate e a contratto con il S.S.R., sia con altre Istituzioni Pubbliche e Private anche non facenti parte del Sistema Sanitario purché idonee a garantire le finalità formative proprie delle professioni oggetto del Corso di Laurea;

PRESO ATTO che con Delibera n. 1154 del 19 settembre 2018, si è provveduto a recepire le nuove disposizioni regionali in materia di tirocini curriculari di cui alla DGR n. 7763/2018 e s.m.i. e i relativi format per la stesura delle convenzioni e dei progetti formativi individuali, allegati A2 e B2 del D.d.s. n. 6286/2018 e s.m.i., al fine di mantenere inalterata l'offerta formativa di tirocinio relativa al Corso di Laurea in Logopedia;

RAVVISATA altresì l'opportunità di confermare la delega a ciascun Direttore Didattico di Sezione/Attività Professionalizzanti per l'elaborazione e la sottoscrizione dei Progetti Formativi Individuali di tirocinio per gli studenti universitari afferenti al Corso di Laurea/Studio da lui diretto, in quanto l'incarico gestionale prevede la diretta responsabilità in merito alla progettazione, attivazione e monitoraggio del tirocinio;

RAVVISATA la necessità di potenziare l'offerta formativa per le attività didattiche, professionalizzanti e di tirocinio per gli studenti del Corso di Laurea in Logopedia mediante la stipula di convenzione con la Fondazione Stefano ed Angela Danelli ETS, struttura privata accreditata a contratto, che eroga prestazioni per conto ed a carico del Servizio Sanitario Regionale, avente sede legale a Lodi;

PRESO ATTO che la sede operativa della Fondazione Stefano ed Angela Danelli ETS di Lodi, è in possesso dei requisiti formativi per ospitare gli studenti del Corso di Laurea sopraindicato e che presso tale struttura operano Logopedisti che verranno nominati Assistenti di Tirocinio dall'Università degli Studi di Milano, in grado quindi di esercitare una



tutorship efficace nei confronti dei tirocinanti;

PRESO ATTO che la Fondazione Stefano ed Angela Danelli ETS di Lodi, ha espresso l'intenzione di accogliere in tirocinio presso la sua sede gli studenti del Corso di Laurea in Logopedia e di stipulare un rapporto di convenzione con l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova;

PRESO ATTO che questa Azienda provvede agli obblighi sulla sicurezza previsti dal D.Lgs.vo 81/2008 e dell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 59/CSR del 17 aprile 2025;

RITENUTO di stipulare l'accordo convenzionale con la Fondazione Stefano ed Angela Danelli ETS di Lodi, con validità triennale dalla data di sottoscrizione e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe;

PRESO ATTO che ai sensi del DPR 131 del 26/04/1986 le Convenzioni sono soggette a imposta di bollo a carico del soggetto ospitante (n. 1 marca da bollo da € 16,00 ogni 4 facciate), come sottolineato dalla D.d.s. del 07 maggio 2018 n. 6286;

PRESO ATTO dell'attestazione di regolarità e di legittimità del presente provvedimento espressa da BERNARDELLI STEFANO Direttore della Struttura DAPSS - PROFESSIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE, e da BERNARDELLI STEFANO, responsabile del procedimento;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri o proventi a carico dell'Azienda;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Socio Sanitario;

DECRETA

1. di stipulare l'accordo convenzionale tra l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova e la Fondazione Stefano ed Angela Danelli ETS di Lodi, per regolamentare i rapporti di cooperazione relativi al tirocinio degli studenti del Corso di Laurea in Logopedia. Il testo in allegato è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire che:
 - la convenzione avrà una durata triennale (3) a partire dalla data di sottoscrizione e che la stessa potrà essere rinnovata con apposito atto;
 - di stabilire che le parti si impegnano a farsi carico, a favore dei tirocinanti, delle misure di tutela della salute nei luoghi di lavoro secondo quanto stabilito dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;



3. di prendere atto che la Fondazione Stefano ed Angela Danelli ETS di Lodi essendo un Ente del terzo settore e, avendo personalità giuridica di diritto privato e Iscritta al RUNTS con provvedimento Rep. n. 166295 sezione "Altri enti del terzo settore", l'imposta di bollo non è dovuta;
4. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

PRESO ATTO dei pareri di

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE SANITARIO F.F.
DIRETTORE SOCIO SANITARIO

AVALDI GUIDO
PAJOLA FABIO
BELLANI ANGELA

DIRETTORE GENERALE
GEROLA ANNA

(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)